

**COMUNE DI AFRICO
(PROV. DI REGGIO CALABRIA)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

RIAPPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 23.06.2011

INDICE

- ART. 1 – Istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
- ART. 2 – Nomina a composizione
- ART. 3 – Requisiti
- ART. 4 - Procedura per l’individuazione dei componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione
- ART. 5 – Durata in carica, revoca e decadenza
- ART. 6 - Compensi
- ART. 7 – Modalità di funzionamento
- ART. 8 – Compiti
- ART. 9 – Valutazione della prestazione dei responsabili di servizio
- ART. 10 – Norme finali e transitorie
- ART. 11 – Entrata in vigore

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Il Comune di Africo nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) al fine di dotarsi di strumenti adeguati a valutare le prestazioni dei responsabili dei servizi, investiti dal Sindaco dei poteri gestionali, ai sensi dell'art. 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

L'O.I.V. opera in autonomia e risponde esclusivamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

L'O.I.V. opera in modo collegiale e ha accesso agli atti e ai documenti amministrativi e per l'espletamento della propria attività si avvale della collaborazione dell'area economico-finanziaria.

L'attività dell'O.I.V. è informata al presente regolamento, al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, al D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 e ai CCNL vigenti per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

ART. 2

NOMINA E COMPOSIZIONE

L'O.I.V. è composto da tre componenti esterni all'Amministrazione Comunale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Sindaco fra esperti nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale e della misurazione e valutazione della *performance* delle strutture del personale.

I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano svolto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Il Comune può costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione in forma associata con altre Pubbliche Amministrazioni Locali previa l'approvazione di una specifica convenzione.

ART. 3

REQUISITI

I criteri per l'identificazione dei membri dell'O.I.V. sono costituiti dal possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento di studi in ingegneria o economia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance organizzativa e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

E' richiesta una buona conoscenza almeno della lingua inglese e comprovate conoscenze tecnologiche di software.

ART. 4

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

A seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio, i candidati dovranno presentare al protocollo dell'Ente, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di selezione, domanda di partecipazione con allegato dettagliato curriculum attestante il possesso ed il livello dei requisiti richiesti.

Ai fini dell'ulteriore accertamento del possesso dei requisiti e delle capacità richieste, potrà essere richiesto al candidato di sostenere un colloquio con l'organo cui è demandata la scelta dei componenti esterni.

I candidati dovranno accompagnare il curriculum da una relazione illustrativa circa le esperienze che si ritengono significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti, nonché l'indicazione delle attività e degli obiettivi che si ritiene che l'O.I.V. debba perseguire. Tale relazione potrà essere oggetto dell'eventuale colloquio.

Al termine della procedura verrà pubblicato sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune il nominativo dei soggetti che verranno indicati quali componenti dell'O.I.V., il curriculum ed il compenso degli stessi.

ART. 5

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

La nomina dei componenti dell'O.I.V. ha durata che non può eccedere quella del mandato del Sindaco, o comunque la durata indicata dal Sindaco nel relativo provvedimento di nomina.

I componenti dell'O.I.V. sono revocabili per inadempienza o accertata inerzia e decadono per cause naturali, per proprie dimissioni e nell'ipotesi di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

ART. 6

COMPENSI

A ciascun componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione spetta, a conclusione di ciascun anno di attività, un compenso annuo lordo che sarà indicato nel provvedimento di nomina, da corrispondere in unica soluzione, previa presentazione di apposita nota.

ART. 7

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'O.I.V. risponde al Sindaco, al quale riferisce almeno 2 volte all'anno sull'andamento delle attività nei vari settori, avanzando le proposte che ritiene più idonee.

L'O.I.V. svolge la sua attività in modo collegiale e definisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento, nell'ambito di quanto previsto dalla legge, comunque rispettando le seguenti linee operative generali:

- assunzione del P.E.G. e del piano dettagliato degli obiettivi come riferimento del controllo nei confronti delle unità organizzative dell'Ente;
- rilevazione dei dati relativi ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti da ciascuna unità organizzativa, utilizzando parametri e standard predefiniti di riferimento per il controllo, discussi con le unità organizzative e comunicati all'inizio di ogni anno ai responsabili delle stesse;
- verifica periodica, entro i tempi predeterminati, dello stato di attuazione di quanto previsto nel P.E.G., con conseguente misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità di quanto attuato dalle singole unità organizzative.

L'O.I.V. recepisce, inoltre, le relazioni annuali dei responsabili dei servizi sull'attività svolta, determina con cadenza annuale i parametri e gli standard preventivi di riferimento, del controllo, nel rispetto delle eventuali indicazioni della Giunta e li rende noti tempestivamente sia all'amministrazione che ai responsabili dei servizi.

L'O.I.V. si avvale delle risultanze del controllo di gestione e può richiedere a tutti gli uffici dell'Ente dati, informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette.

L'O.I.V., prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del responsabile di servizio, può consentire la partecipazione al procedimento del valutato.

ART. 8

COMPITI

All'O.I.V. sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre un sistema generale di valutazione, da presentare al Sindaco, inteso alla verifica del raggiungimento dei risultati dei responsabili dei servizi, nonché dei comportamenti organizzativi degli stessi;
- definire i parametri e gli standard di riferimento, sia quantitativi che qualitativi, ai fini dell'attività di valutazione;
- proporre criteri obiettivi per l'esercizio della valutazione dell'impiego delle risorse affidate e dei risultati conseguiti a supporto del riconoscimento della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi;
- predisporre schemi di reports con periodicità quadrimestrale per i responsabili dei servizi;
- redigere rapporti di gestione e di valutazione con periodicità almeno quadrimestrale (evidenziando eventuali carenze e scostamenti e proponendo interventi e rimedi) e una relazione consuntiva per ogni esercizio;
- valutare i risultati conseguiti dai responsabili dei servizi in rapporto agli obiettivi e ai programmi assegnati; la valutazione è finalizzata alla corresponsione dell'indennità di risultato, alla eventuale ridefinizione dell'indennità di posizione;
- porre in essere tutti gli adempimenti demandati ad esso dai CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- collaborare con la Giunta Comunale per la predisposizione del P.E.G. e porre in essere tutte le azioni e procedure necessarie per la sua corretta implementazione nella gestione quotidiana dell'Ente.

In ottemperanza, inoltre, all'art. 14 del D.L.vo 27 ottobre 2010, n. 150, l'O.I.V.:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo dell'amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, dell'Ispettorato della Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.L.vo 150/2009;
- valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III° del D.L.vo 150/2009, secondo quanto previsto dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.L.vo 150/2009;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al D.L.vo 150/2009;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

ART. 9

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Per la valutazione delle prestazioni individuali dei responsabili di servizio, l'Organismo Indipendente di Valutazione può tenere conto in particolare:

- del grado di conseguimento degli obiettivi programmati, alla luce degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati nel piano degli obiettivi allegato al PEG;
- della capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- della capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedurali con particolare riferimento alle risorse umane ed ai processi di formazione e sviluppo;
- della capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connesse alle funzioni affidate con particolare attenzione agli aspetti del controllo di gestione;

- della quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificatamente assicurato al conseguimento dei risultati programmati;
- del contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze od a processi di cambiamento organizzativo.

ART. 10

NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento sostituisce il regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione precedentemente approvato, nonché ogni altra disposizione che risulti in contrasto con quanto disciplinato nel presente regolamento.

Nel caso previsto dall'articolo 2, ultimo capoverso, si farà riferimento alle condizioni e ai criteri previsti dalla relativa convenzione.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.